

A cura di Cinzia De Stefanis

Il contratto di soccida

Allevamento del bestiame

Categoria: **Imprese**
Sottocategoria: **Agricoltura**

La **soccida** è un contratto associativo, per mezzo del quale due parti si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano, secondo le proporzioni stabilite nel contratto medesimo.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Le fonti	2
Nozione e funzione economica del contratto di soccida	2
I beni oggetto della soccida	3
Le parti del rapporto: soccidante e soccidario	3
I vari tipi di soccida	3
Le obbligazioni del soccidante nella soccida semplice	4
L'obbligo di reintegrazione del bestiame perito da parte del soccidante	4
Le obbligazioni del soccidario nella soccida semplice	5
Le obbligazioni del soccidante e del soccidario nella soccida parziaria	6
La soccida con conferimento di pascolo	6
Trasmissibilità della posizione giuridica del soccidante	7
Trasmissibilità della posizione giuridiche del soccidario	8
La durata del contratto	8
Riferimenti normativi	8
Allegato 1	9
L'Esperto risponde	9

Premessa

Il nostro codice civile conosce **tre tipi di soccida**:

la **soccida semplice**



in cui il soccidante conferisce il bestiame (che resta di sua proprietà) e dirige l'attività, mentre il soccidario conferisce il suo lavoro (articolo 2171 c.c.);

la **soccida parziaria,**



in cui il bestiame è conferito da entrambe le parti che ne diventano proprietarie in proporzione dei rispettivi conferimenti, e la direzione dell'impresa spetta al soccidante (articolo 2182 c.c.);

la **soccida con conferimento di pascolo**



in cui il bestiame è conferito dal soccidario, che ha pure la direzione dell'impresa, mentre il soccidante, a cui resta il controllo della gestione, conferisce il terreno per il pascolo (articolo 2186 c.c.). Nell'ambito della soccida parziaria può poi aversi anche quella con il conferimento di pascolo ove il soccidante conferisce sia parte del bestiame che il terreno.

Le fonti

Il **codice del 1942** ha dato alla soccida una disciplina semplice ed elastica, facilmente adattabile alle esigenze particolari" e la riforma dei contratti agrari (la **legge n. 203/1982, integrata dalla legge 29/1990**) ha inciso, come vedremo in seguito, solo in minima parte sulla sua disciplina. In pratica, la soccida resta principalmente regolata dall'autonomia privata, oltre che dai numerosi usi e consuetudini vigenti.

Nozione e funzione economica del contratto di soccida

Secondo la **definizione offerta dal codice civile**, nella soccida (disciplinata dagli **articoli 2170 e ss.**) il soccidante ed il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento degli animali e gli altri prodotti ed utili che ne derivano.

ATTENZIONE! Si tratta, quindi, di un contratto **agrario, associativo**, avente carattere **parziario**, volto all'esercizio in comune di un'**impresa** mediante la combinazione del capitale e del lavoro, al fine dello sfruttamento del bestiame.



I beni oggetto della soccida

Oggetto della soccida è una certa quantità di bestiame, e, quindi, "ogni specie di animali", il cui allevamento, esercitato ai sensi del combinato disposto degli **articoli 2082 e 2135 c.c.**, attribuisce la qualifica di imprenditore agricolo a chi lo svolge.



NOTA BENE - L'allevamento deve essere, quindi, **collegato al fondo rustico**, riguardare animali capaci di accrescimento e in grado di fornire prodotti o utili.



ATTENZIONE! Va subito chiarito che non sono conferiti in soccida i singoli animali, ma il loro complesso, inteso come universalità di mobili ai sensi dell'articolo 816 c.c. Da questo inquadramento deriva che i singoli animali possono essere destinatari di separati atti o rapporti giuridici, rimanendo sempre oggetto del contratto il complesso del bestiame, con i nuovi nati e gli acquisti.

Le parti del rapporto: soccidante e soccidario

Due le parti del rapporto del contratto di soccida:

- ➔ **soccidante** è colui che **conferisce il capitale** o, meglio, chi avendo il godimento del bestiame (nella soccida semplice o parziaria), ovvero del terreno pascolivo (nella soccida con conferimento di pascolo) si associa con un allevatore, per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartirne l'accrescimento e gli altri prodotti e gli utili che ne derivano;
- ➔ **soccidario** è, invece, l'allevatore e colui che procede alla lavorazione dei prodotti.

I vari tipi di soccida

Esistono **tre tipi di soccida**:

- ➔ quella **semplice** (con conferimento del bestiame da parte del solo soccidante);
- ➔ quella **parziaria** (con conferimento da parte di entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute dalle convenzioni o dagli usi);
- ➔ e quella **con conferimento di pascolo**, ove il bestiame è fornito esclusivamente dal soccidario, a cui è attribuita la direzione dell'impresa, mentre il terreno per il pascolo è fornito dal soccidante.

Le obbligazioni del soccidante nella soccida semplice

Nella soccida **semplice** (la più diffusa), le obbligazioni del soccidante hanno per oggetto le seguenti prestazioni:

1.



1) conferimento in **godimento** e per l'intero del bestiame, previa stima degli animali, che va effettuata all'inizio del rapporto e non trasferisce la proprietà del bestiame al soccidario;

2.



reintegrazione del bestiame perito (articolo 2176 c.c.).

A ciò si aggiungono altri diritti-doveri:

3.



alla scadenza del contratto e previo pagamento delle spese, dividere con il soccidario, al quale va riconosciuto il diritto al rendiconto della gestione, l'accrescimento, i prodotti e gli utili dell'impresa, secondo le proporzioni stabilite dalle convenzioni e dagli usi (articolo 2178 c.c.);

4.



dirigere l'impresa (ai sensi dell'articolo 2173 c.c.), conformandosi alle regole di buona tecnica dell'allevamento. In particolare, il soccidante deve curare sia la direzione amministrativa, che quella tecnica, perseguendo gli interessi comuni delle parti, poiché, solo in questo modo, realizzerà effettivamente l'efficienza e la produttività dell'impresa associata.

L'obbligo di reintegrazione del bestiame perito da parte del soccidante

Le **condizioni** imposte dalla legge perché il soccidante reintegri il bestiame perito sono le seguenti:

- la soccida deve essere stipulata per un tempo non inferiore a tre anni;
- il bestiame deve essere morto durante la prima metà del periodo contrattuale;
- gli animali deceduti devono essere la maggior parte di quelli inizialmente conferiti;
- il perimento deve essere avvenuto per causa non imputabile al soccidario;
- quest'ultimo deve fare richiesta di reintegrazione, con altri capi di valore intrinseco uguale a quello che avevano i capi periti all'inizio del contratto.



ATTENZIONE! Il soccidario non ha azione contro il soccidante per costringerlo alla reintegrazione del bestiame conferito, né può pretendere il risarcimento dei danni in caso di suo rifiuto (in applicazione del principio *res perit domino*): ha solamente il diritto di recedere dal contratto.

Le obbligazioni del soccidario nella soccida semplice

Le **obbligazioni del soccidario** (art. 2174 c.c.) consistono, invece:

1.



nel prestare, secondo le direttive del soccidante, la forza lavoro occorrente per allevare e sfruttare il bestiame affidatogli, per trasformare i prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito. Naturalmente, è necessario che il soccidante gli consegna gli animali, costituendolo detentore dei capi affidategli e delle strutture, non proprie, in cui i primi vengono custoditi.



ATTENZIONE! L'obbligo di fornire la forza lavoro ricorre in tutte e tre le forme di soccida, è inderogabile ed intrasmissibile, perché l'attività di allevamento ha carattere personale e non ammette la sostituzione della persona dell'obbligato.



Il **comma dell'articolo 2173 c.c.** chiarisce, inoltre, che il lavoro prestato dal soccidario e dai componenti della sua famiglia rappresenta il loro ordinario apporto alla soccida, di modo che il soccidante non può sindacare la scelta delle persone o il loro compenso. Se è, invece, necessario assumere personale estraneo alla famiglia del soccidario, la scelta deve avvenire con il consenso del soccidante. Infine, la spesa per il personale estraneo alla famiglia del soccidario può essere a carico esclusivo di quest'ultimo o di entrambi, secondo la convenzione o gli usi.

Ulteriori obbligazioni del soccidario sono:

custodire il bestiame



All'obbligo di custodia e, in generale, all'applicazione dei principi in tema di responsabilità del debitore, la dottrina riconduce la presunzione della responsabilità del soccidario per il perimento (art. 2175 c.c.) o la malattia degli animali. Ovviamente, il soccidario può fornire prova contraria e, cioè che l'evento è avvenuto per causa a lui non imputabile o dal medesimo non evitabile. In ogni caso, il soccidario dovrà rendere il conto delle parti recuperabili degli animali periti;

usare la diligenza del buon allevatore



In caso di violazione di tale obbligo, il soccidante potrà chiedere lo scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 2180 c.c., ed ottenere il risarcimento dei danni.

Le obbligazioni del soccidante e del soccidario nella soccida parziaria

Nella **soccida parziaria** (art. 2182 c.c.), le **obbligazioni del soccidante** consistono:



nel **conferimento del bestiame**, non per l'intero, ma nella proporzione convenuta. Gli animali sono, quindi, conferiti da entrambi i contraenti, che ne diventano comproprietari in proporzione ai relativi apporti;



nella **direzione dell'impresa** (art. 2185 c.c., che rimanda all'art. 2173 c.c.); 3) nella reintegrazione del bestiame perito (art. 2183 c.c.), nella proporzione di propria spettanza, alle stesse condizioni della soccida semplice;



ATTENZIONE! Le obbligazioni del soccidario consistono, invece:

- ➔ nel conferimento del bestiame, nella proporzione convenuta;
- ➔ nel prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente;
- ➔ nell'usare la diligenza del buon allevatore;
- ➔ nel reintegrare il bestiame perito, alle condizioni già riportate per la soccida semplice (ex art. 2183 c.c.), nella proporzione di propria spettanza



NOTA BENE - In caso di disaccordo tra le parti, ad entrambi i contraenti è attribuito il diritto di recedere dal contratto che, salvo diversa pattuizione, produce effetti alla fine dell'annata agraria in corso.

La soccida con conferimento di pascolo

Nell'ultimo tipo di soccida, gli animali vengono interamente conferiti dal soccidario unitamente alla forza lavoro necessaria per provvedere alla loro custodia ed al loro allevamento, mentre il soccidante presta il godimento del terreno per il pascolo (articolo 2186 c.c.).



NOTA BENE - Il potere direttivo dell'impresa, **al contrario** delle altre forme di soccida, viene questa volta attribuito al soccidario, mentre al soccidante spetta il controllo della gestione.

In applicazione analogica dell'articolo 2176 c.c., il soccidante può richiedere al soccidario di reintegrare il bestiame con altri capi e, se questi non vi provvede, ha facoltà di recedere dal contratto.



ATTENZIONE! A questo punto, va evidenziato che la soccida con conferimento di pascolo ha subito gli effetti della legislazione speciale in materia di contratti agrari ed, in particolare, delle norme sulla conversione **nel contratto di affitto agrario** con conferimento di fondo rustico.

Non affronteremo il complesso problema della conversione dei contratti stipulati alla data di entrata in vigore della legge n. 203/1982, o della legge n. 29/1990, perché a distanza di oltre 30 anni dall'ultima riforma, esso pare di scarso rilievo pratico.



Preferiamo, invece, approfondire se sia possibile stipulare nuove soccide con conferimento di pascolo. Poiché tale forma contrattuale non è stata inclusa nell'elenco dei contratti per i quali è assolutamente vietata la stipula, secondo l'orientamento dottrinale prevalente, questo contratto, quelli di soccida parziaria con conferimento di pascolo e quelli di soccida semplice con conferimento di terreno, stipulati dopo l'entrata in vigore della **legge n. 203/1982**, possono sfuggire alla riconduzione all'affitto di cui all'**articolo 27**, se stipulati con le modalità previste dall'articolo 45 e, quindi, se assistiti dalle rispettive organizzazioni professionali. A tali accordi in deroga bisogna ricorrere anche nella soccida senza il conferimento di terreno, se si vuole evitare l'applicazione delle norme inderogabili, **ex articolo 58, legge n. 203/1982**.

Trammissibilità della posizione giuridica del soccidante

Passiamo ora ad esaminare come la posizione giuridica del soccidante sia trammissibile a titolo di successione universale e particolare.



NOTA BENE - Nel primo caso, con la morte del soccidante, i suoi eredi subentrano nei diritti e negli obblighi del *de cuius* (art. 2179 c.c.).

La seconda ipotesi si verifica, invece, quando vengano trasferiti la proprietà o il godimento del bestiame conferito in soccida o del terreno pascolivo.



ATTENZIONE! L'articolo 2177 c.c. prevede che il contratto non si sciogla, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passino all'acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti, la responsabilità sussidiaria del soccidante. Se il trasferimento riguarda la maggior parte degli animali, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno in corso. Tale dichiarazione deve essere comunicata al nuovo titolare, per iscritto.

Nella soccida parziaria, ove il bestiame è conferito dalle due parti, il trasferimento, per rendere possibile il recesso del soccidario, deve riguardare la maggior parte del bestiame.



RICORDA - In via analogica, mancando una specifica disposizione codicistica, il disposto dell'articolo 2177 c.c. trova applicazione nel trasferimento del diritto di godimento sul terreno pascolivo: il soccidario può recedere a condizione che il trasferimento riguardi tutto, o la maggior parte del terreno, fermo restando il rispetto del termine per la dichiarazione recettizia.

Trasmissibilità della posizione giuridiche del soccidario



Nel caso di morte del soccidario, l'**articolo 2179 c.c.**, stabilisce che si osservino, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi, le disposizioni dettate in materia di mezzadria (dal **II, III e IV comma dell'articolo 2158 c.c.**), che, però, sono state abrogate dalla **legge 03 maggio 1982, n. 203**.



NOTA BENE - In presenza di un'impresa familiare si applica, dunque, l'articolo 48, l. 03 maggio 1982, n. 203 e, quindi, il rapporto continua anche con un solo familiare, purché la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di allevamento degli animali.

In assenza, invece, di impresa familiare, il contratto, ai sensi dell'art. 49, si scioglie alla fine dell'anno agrario in corso, salvo che, tra gli eredi vi sia una persona che ha esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di imprenditore agricolo professionale.

Passiamo al trasferimento della posizione giuridica del soccidario, per successione particolare.

Nella soccida semplice, ove il soccidario svolge la funzione di allevatore e, quindi un'attività strettamente personale, basata sulla fiducia, la relativa posizione personale è cedibile solo con il consenso dell'altra parte.

Nel caso, invece, di soccida parziaria o con conferimento del pascolo, la situazione è più complessa, perché in queste due forme di soccida il bestiame viene conferito (in tutto o in parte) dal soccidario. Ciò non toglie, comunque, la necessità del consenso del soccidante per la successione a titolo particolare del soccidario, stante il carattere strettamente personale e fiduciario delle sue funzioni. Il godimento del bestiame è conferito in un rapporto associativo e resta vincolato per tutta la durata del rapporto.

La durata del contratto

Secondo l'articolo 2172 c.c., dettato per la soccida semplice, ma applicabile agli altri tipi, se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la **durata** di 3 anni.

Riferimenti normativi

- Legge del 03/05/1982 n. 203;
- Legge 14 febbraio 1990, n. 29;
- Articolo 2082 c.c. , articolo 2135 c.c., articolo 2182 c.c., articolo 2186 c.c.

Allegato 1

L'Esperto risponde...

Oggetto: Casi di estinzione del contratto di soccida

DOMANDA



Quali sono i diversi casi di estinzione del contratto di soccida

RISPOSTA

Il contratto di soccida si estingue per:

1. **disdetta.** La scadenza del termine contrattuale non determina l'estinzione del contratto, ma è necessaria la disdetta, da darsi almeno 6 mesi prima della scadenza, salvo il maggior termine pattuito o stabilito dagli usi. In caso di mancata disdetta, il contratto si rinnova di anno in anno. L'obbligo di disdetta (che non è soggetta a requisiti di forma) è cogente ed il patto contrario è inefficace e di nessun valore;
2. **risoluzione per inadempimento.** Secondo la giurisprudenza, ad es., costituisce grave inadempimento, l'opposizione del soccidario alla ricostituzione, da parte del soccidante, del patrimonio sociale, mediante sostituzione a proprie spese degli animali malati, dallo stesso inizialmente conferiti, con animali sani;
3. **verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione del rapporto** (art. 2180 c.c.), senza che essi costituiscano violazione degli obblighi contrattuali. Ci si riferisce, ad esempio, alla sopravvenuta inidoneità del soccidario per vecchiaia o malattia abituale o all'insanabile dissidio tra le parti non dovuto a colpa di una di esse, o alla requisizione del bestiame. Lo scioglimento non è, comunque, automatico, ma deve essere dichiarato dall'autorità giudiziaria. In tal caso, lo scioglimento può chiedersi in qualsiasi momento.
4. **morte del soccidario.** In tal caso, la soccida si scioglie alla fine dell'anno agrario in corso, salva, come detto, l'applicazione dell'art. 48, l. 203/1982. Se la morte del soccidario è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell'anno agrario, i componenti della famiglia possono chiedere che la soccida continui sino alla fine dell'anno



successivo, purché assicurino la buona gestione dell'impresa. La richiesta deve essere fatta entro due mesi dalla morte o, se ciò non è possibile, prima dell'inizio del nuovo anno agrario.

5. **recesso per mancata reintegrazione del bestiame**, che, come abbiamo già detto, si può verificare in tutte e tre le forme di soccida stipulate per un tempo inferiore a tre anni.

Nel caso di **soccida semplice** il contratto si risolve per recesso del soccidario, qualora il soccidante, richiesto di reintegrare il bestiame, ferme tutte le altre condizioni già esposte, non vi provveda.

Nel caso di **soccida parziaria**, il recesso può essere chiesto da entrambi, quando non si raggiunga l'accordo sui contributi per la reintegrazione del bestiame perito.

Infine, nel caso di soccida con conferimento di pascolo, il contratto si estingue per recesso del soccidante, se il soccidario, richiesto, non reintegra il bestiame perito.

Oggetto: Effetti dell'estinzione del contratto

DOMANDA



Quali sono gli effetti dell'estinzione del contratto

RISPOSTA

All'estinzione del rapporto conseguono i seguenti effetti.

1) Il primo comporta la **divisione** del bestiame, dei prodotti, accrescimenti ed utili. Nella soccida semplice l'articolo 2181 c.c. prevede che *al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame*. La necessità di questa seconda stima deriva dal fatto che la parte di bestiame da dividersi è pari alla differenza fra i valori della prima e della seconda stima.

Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida. Il di più si divide a norma dell'articolo 2178. Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono ed il soccidario avrà l'obbligo, eventualmente, di corrispondere al soccidante una somma corrispondente alla perdita sofferta.

2) Il secondo effetto dell'estinzione del contratto, nell'ultimo tipo di soccida esaminato, riguarda la **riconsegna del terreno pascolivo** da parte del soccidario. Essa è, di regola, accompagnata da un verbale di consistenza sullo stato del terreno e dovrà essere effettuata sulle risultanze del primo verbale. Ove vi fossero delle mancanze, il soccidario è



tenuto a risponderne, salvo che non provi che esse sono dipese da cause a lui non imputabili o che sono il risultato normale dell'esercizio della gestione.

3) L'ultima conseguenza dell'estinzione del contratto riguarda il **regolamento dei crediti/debiti** tra le parti e con i terzi. Per quanto riguarda il capitale (profitti, perdite), se la divisione del bestiame in natura non corrisponde alla situazione dei conti, si faranno conguagli in denaro.

Può avvenire anche (ed è l'ipotesi contemplata dall'art. 2181, 2 comma , c.c.) che non vi siano capi sufficienti da prelevare in relazione a quelli inizialmente conferiti dal soccidante. Ciò significa che vi sono state perdite e queste vanno regolate in denaro.